



Il diritto dell'Unione non osta alla normativa spagnola che impone agli enti creditizi operanti in Spagna senza avervi una sede stabile di comunicare direttamente alle autorità spagnole i dati necessari ai fini della lotta al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo

Si tratta di una misura proporzionata in assenza di un meccanismo efficace che garantisca una cooperazione piena e completa tra gli Stati membri per lottare in maniera efficace contro tali delitti

La direttiva sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ¹ impone determinati obblighi d'informazione, in particolare agli enti creditizi. Essa richiede che ciascuno Stato membro istituisca un'unità di informazione finanziaria (UIF) centrale, incaricata di ricevere, di richiedere, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni su possibili casi di riciclaggio o di finanziamenti del terrorismo ². La direttiva prevede che tali informazioni siano trasmesse all'UIF dello Stato membro nel cui territorio è situato l'ente.

La normativa spagnola impone agli enti creditizi operanti in Spagna, ovunque si trovi la loro sede, di comunicare all'UIF spagnola i movimenti sui conti superiori a EUR 30 000 provenienti da o diretti verso paradisi fiscali e territori non cooperativi, compresa Gibilterra.

La Jyske, società controllata della banca danese NS Jyske Bank, è un ente creditizio con sede a Gibilterra che operava in Spagna in regime di libera prestazione dei servizi, cioè senza disporre di alcuna sede sul territorio spagnolo.

Nel gennaio 2007, l'UIF spagnola ha chiesto alla Jyske di fornirle determinate informazioni. Infatti, essa riteneva, alla luce di una serie di indizi, che esistesse un rischio molto elevato che la Jyske venisse utilizzata per operazioni di riciclaggio nell'ambito delle sue attività svolte in Spagna. Il meccanismo utilizzato a tal fine consisterebbe nella creazione a Gibilterra di strutture societarie volte a nascondere l'identità del proprietario reale di beni immobiliari acquistati in Spagna, essenzialmente sulla Costa del Sol, nonché l'origine dei fondi utilizzati. Nel giugno 2007, la Jyske ha trasmesso una parte delle informazioni richieste ma si è rifiutata di comunicare l'identità dei suoi clienti nonché le copie relative alle operazioni sospette poste in essere in Spagna, invocando le regole in materia di segreto bancario applicabili a Gibilterra. Pertanto, il Consejo de Ministros (Consiglio dei Ministri, Spagna), considerando che la Jyske non aveva adempiuto gli obblighi di comunicazione cui era tenuta in forza della normativa spagnola, le ha inflitto due ammonizioni pubbliche e due sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di EUR 1 700 000.

La Jyske reputando che la direttiva le imponga un obbligo di comunicazione soltanto nei confronti dell'UIF di Gibilterra e che, pertanto, la normativa spagnola non sia conforme alla direttiva, ha adito il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), che ha deciso di interpellare la Corte di giustizia al riguardo.

¹ Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309, pag. 15).

² Il Regno Unito è stato autorizzato a designare un'UIF anche a Gibilterra.

Nella sua sentenza odierna, la Corte dichiara che **la direttiva non vieta espressamente di imporre agli enti creditizi che svolgono le proprie attività in Spagna in regime di libera prestazione dei servizi di comunicare direttamente all'UIF spagnola le informazioni richieste a fini di lotta al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo. Pertanto, la direttiva ammette, in linea di principio, la normativa spagnola**, nella misura in cui miri ad accrescere, nel rispetto del diritto dell'Unione, l'efficacia della lotta contro tali delitti. Quindi, essa non può compromettere i principi stabiliti dalla direttiva in merito agli obblighi di dichiarazione degli enti che ad essi sono soggetti, né nuocere all'efficacia delle esistenti forme di cooperazione e scambio di informazioni tra le UIF.

La Corte esamina poi la compatibilità della normativa spagnola con la libera prestazione di servizi. La Corte ritiene che essa costituisca una restrizione a detta libertà, in quanto comporta difficoltà e costi aggiuntivi. Inoltre, detta normativa è tale da aggiungersi ai controlli già effettuati nello Stato membro in cui ha sede l'ente creditizio di cui trattasi, così dissuadendo quest'ultimo dal dedicarsi alle suddette attività.

Tuttavia, tale restrizione della libera prestazione dei servizi può essere giustificata da un'esigenza imperativa di interesse generale, quale la lotta al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo. Pertanto, il giudice nazionale dovrà verificare se la normativa sia atta a conseguire detto obiettivo, in particolare se essa permetta alla Spagna di sorvegliare e sospendere effettivamente le operazioni finanziarie sospette realizzate dagli enti creditizi che prestano i loro servizi nel territorio nazionale e, se del caso, di perseguire e punire i responsabili. La Corte osserva che una siffatta normativa consente alla Spagna di controllare la totalità delle transazioni finanziarie compiute nel suo territorio da parte degli enti creditizi, a prescindere dalle modalità che questi hanno scelto per prestare i loro servizi, il che appare come una misura idonea a conseguire, in modo efficace e coerente, l'obiettivo perseguito.

Il giudice nazionale dovrà successivamente verificare se detta normativa si applichi in modo non discriminatorio e se sia proporzionata, vale a dire se sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non vada al di là di quanto necessario per il suo conseguimento. Quindi, la normativa sarebbe sproporzionata se il meccanismo di cooperazione istituito tra le UIF dei vari Stati membri consentisse già all'UIF spagnola di ottenere le informazioni richieste tramite l'UIF dello Stato membro in cui è situato l'ente creditizio.

La Corte rileva però che il meccanismo di cooperazione tra le UIF presenta qualche lacuna. In particolare, esistono importanti deroghe all'obbligo dell'UIF interpellata di inoltrare all'UIF richiedente le informazioni richieste. Infatti, un'UIF può rifiutarsi di effettuare la comunicazione quando si tratti di informazioni che possano compromettere sostanzialmente indagini di carattere penale in corso nello Stato membro richiesto, o quando tale comunicazione implichi effetti palesemente sproporzionati rispetto agli interessi legittimi di un soggetto o dello Stato membro in questione, ovvero ancora quando essa comporti una violazione dei principi fondamentali di diritto nazionale³. Peraltro, in materia di lotta contro il riciclaggio di capitali la reazione delle autorità deve essere più rapida possibile, ma non sono previsti né un termine per la comunicazione né sanzioni per il caso di rifiuto ingiustificato da parte dell'UIF interpellata di comunicare le informazioni richieste. Inoltre, il ricorso a tale meccanismo di cooperazione solleva difficoltà particolari quando si tratti di attività svolte in regime di libera prestazione dei servizi. Pertanto, **in assenza, all'epoca dei fatti, di un meccanismo efficace che garantisca una cooperazione piena e completa tra le UIF e che permetta di lottare in maniera altrettanto efficace contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, tale normativa costituisce una misura proporzionata.**

³ Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271, pag. 4).

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582